



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

Settore: 4 GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
controllo

☐ Soggetta a

Ufficio: 4 TUTELA AMBIENTALE E PROGETTI SPECIALI

☐ Immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

DEL 18-06-24 N.28

**Oggetto:PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE
- ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 23/04/2004 N. 11 E
S.M.I.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- il Piano di Assetto del Territorio, approvato con Conferenza di Servizi in data 09/05/2012;
- la Variante n. 1 al Terzo Piano degli Interventi, approvata con delibera consiliare n. 1 del 31/01/2024;

VISTO l'atto di indirizzo n. 66 del 04.11.2020, conseguente all'entrata in vigore della L. 11.09.2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76, con cui il Consiglio Comunale ha disposto quanto segue:

- individuare in modo specifico, con apposito Regolamento di cui all'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, così come modificato dall'art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, i siti sensibili nei confronti delle reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, al fine di *"assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*;
- procedere allo studio di un piano di localizzazione e sviluppo delle reti che tenga conto del criterio secondo il quale, ai fini dell'individuazione dei luoghi idonei ovvero non idonei alla localizzazione degli impianti, costituiscono siti sensibili non soltanto quelli tipicamente identificati in scuole, ospedali e case di riposo, ma anche tutti gli ulteriori luoghi in cui si registri la presenza stabile di bambini, malati e anziani, seppure non rientranti nelle categorie tipizzate, con la precisazione che l'invasività della tecnologia di comunicazione 5G, tale da comportare l'installazione di numerose piccole antenne distribuite su tutto il territorio comunale al fine di garantire il funzionamento del servizio, ha come necessario corollario la moltiplicazione dei siti sensibili, da individuarsi alla luce del principio estensivo formulato;
- di subordinare l'installazione sul territorio comunale della nuova tecnologia di comunicazione 5G all'approvazione del Regolamento di cui sopra, al fine di garantire sicurezza nella dislocazione della nuova tecnologia e minimizzare il rischio sanitario derivante dai campi elettromagnetici;

PRESO ATTO CHE:

- in forza di quanto previsto dall'articolo 43 del D.Lgs. 1/08/2003, n. 259, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 6865 del 2018);
- le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dal D.Lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (Cons. Stato, sez. VI, n. 3891 del 2017);

CONSIDERATO CHE, il TAR per il Veneto (Sezione Quarta), con sentenza n. 670 del 10.04.2024, pronunciandosi su un ricorso proposto da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Montebelluna e nei confronti dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ha disposto l'annullamento:

- delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, lett. b) delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi, nella parte in cui subordina l'installazione di stazione radio base ad una previa deliberazione del Consiglio Comunale, ritenendo che gli enti locali non possano aggravare il procedimento volto all'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile (connotato da esigenze di particolare semplificazione e celerità) disciplinato a livello nazionale e soggiungendo che *"tale aggravio procedimentale, rinviando sine die la conclusione del procedimento, rischia di vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio assenso)"*;
- la previsione di cui all'art. 33, comma 3, ottavo trattino, delle norme tecniche operative allegate al piano degli interventi, perchè condiziona l'installazione dell'impianto alla redazione di una valutazione di impatto acustico che non è prescritta dal legislatore nazionale;

CONSIDERATO QUINDI, in ragione dell'annullamento delle suddette disposizioni contenute nelle norme tecniche operative, che in assenza di una specifica regolamentazione, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia (articolo 8 comma 6 della L. 36/2001), vi è il concreto rischio che il Comune si trovi costretto, giocoforza, a dover assentire l'installazione di infrastrutture di telefonia mobile anche in ambiti collocati in prossimità di siti sensibili, con conseguente aumento del rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

RILEVATA, pertanto, la necessità, in ragione di quanto sopra evidenziato e in attuazione dell'indirizzo espresso dal Consiglio comunale con l'atto n. 66/2020 succitato, di dotare il Comune di Montebelluna di apposito "Piano Comunale degli Impianti di Radiotelecomunicazione";

DATO ATTO CHE la Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004:

- all'art.13 "Contenuti del Piano di Assetto del Territorio", al comma 1, lett. q) recita:
 - "1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:
omissis
q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni";
- all'art. 17, comma 2, lett. h) recita:
 - "2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
omissis
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 856/2020 con cui è stata incaricata la Ditta SINPRO SRL, con sede legale a Vigonovo (VE), di redigere il "Piano Comunale degli Impianti di Radiotelecomunicazione";

VISTO che detto Piano, trasmesso con nota di protocollo n. 29936 del 05/06/2024 e successiva integrazione con nota di protocollo n. 32896 del 21/06/2024 si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati Descrittivi

- 1) A_ Relazione Generale .pdf
- 2) A1 _Analisi territoriale preliminare.pdf
- 3) A2_ Catasto impianti e studio di livelli elettromagnetici.pdf
- 4) B_Regolamento.pdf

Elaborati Grafici

- 5) Tav1a_Tavola di analisi.pdf
- 6) Tav1b_Tavola di analisi.pdf
- 7) Tav2a_Valori campo elettromagnetico_comunale.pdf
- 8) Tav2b_Valori campo elettromagnetico_comunale.pdf
- 9) Tav2c_Valori campo elettromagnetico_comunale.pdf
- 10) Tav2d_Valori campo elettromagnetico_comunale.pdf
- 11) Tav2e_Valori campo elettromagnetico_comunale.pdf
- 12) Tav3a_Valori campo elettromagnetico singoli impianti.pdf
- 13) Tav3b_Valori campo elettromagnetico singoli impianti.pdf
- 14) Tav3c_Valori campo elettromagnetico singoli impianti.pdf
- 15) Tav3d_Valori campo elettromagnetico singoli impianti.pdf
- 16) Tav3e_Valori campo elettromagnetico singoli impianti.pdf

- 17) Tav4a_Punti di misura_AF.pdf
- 18) Tav4b_Punti di misura_AF.pdf
- 19) Tav5a_Punti di misura_BF.pdf
- 20) Tav5b_Punti di misura_BF.pdf
- 21) Tav6a_Zonizzazione.pdf
- 22) Tav6b_Zonizzazione.pdf

RITENUTO date le disposizioni di legge e le previsioni in esso contenute, che il Piano Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione debba essere assoggettato alla medesima procedura di formazione del Piano degli Interventi, di cui integra e specifica i contenuti, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 8 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

VISTI gli elaborati "Valutazione di Incidenza Ambientale (Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 397/97, DGRV n. 1400/2017) Screening" e "Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. (D.G.R.V. n. 791/2009, D.G.R.V. n. 1717/2003) Rapporto Ambientale Preliminare", che dovranno essere sottoposti all'autorità regionale competente per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e a VAS e per l'emissione di un parere motivato successivamente all'adozione del presente Piano, in atti;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 39, lett. b), del D.Lgs 4/03/2013 n. 33, lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare 3^a Urbanistica Assetto del Territorio, Edilizia sostenibile e ambiente, Attività Produttive, nella seduta del 19.06.2024;

DATO ATTO che il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana dal punto di vista igienico sanitario è stato richiesto in data 19/06/2024, Prot.n. 32374, e che il ridetto parere dovrà essere acquisito prima dell'approvazione del Piano in oggetto;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente del 4° Settore Governo e Sviluppo Sostenibile del Territorio;

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge regionale 23/04/2004 n. 11 e s.m.i., il Piano Comunale degli Impianti di Radiocomunicazione, redatto dalla Ditta SINPRO SRL, con sede legale a Vigonovo (VE) e composto dagli elaborati evidenziati in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che gli elaborati "Valutazione di Incidenza Ambientale (Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 397/97, DGRV n. 1400/2017) Screening" e "Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. (D.G.R.V. n. 791/2009, D.G.R.V. n. 1717/2003) Rapporto Ambientale Preliminare", dovranno essere sottoposti all'autorità regionale competente per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e a VAS e per l'emissione di un parere motivato successivamente all'adozione del Piano;
3. **DI DARE ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;
4. **DI DARE ATTO** inoltre che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 18 della L.R. 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse e approva il Piano;

5. **DI STABILIRE** sin d'ora che, eventuali osservazioni che dovessero pervenire al Piano degli impianti di Radiotelecomunicazione, saranno prese in considerazione solo se pertinenti ai contenuti del Piano e non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.